



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 85 del 22/04/2021

<<Disposizioni in materia di terapie assistite con animali>>

Firmato da: Gianpiero Zinzi



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Prot. n. 81 del 22/03/2021

Al Presidente del Consiglio Regionale

Dott. Gennaro Oliviero

Al Direttore Generale Attività legislativa

Dott.ssa Magda Fabbrocini

OGGETTO: Trasmissione Proposta di legge.

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, la Proposta di Legge dal titolo: <<*Disposizioni in materia di terapie assistite con animali*>> a firma del Consigliere Gianpiero Zinzi.

Il PRESIDENTE

Avv. Gianpiero Zinzi



GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA

Proposta di legge: <<Disposizioni in materia di terapie assistite con animali>>.

IL PRESIDENTE

Avv. Gianpiero Zinzi



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione Campania definisce e promuove gli Interventi Assistiti con gli animali (IAA) in attuazione dell'Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali" (IAA) riconoscendone il valore terapeutico e riabilitativo, sancendone gli ambiti applicativi e le modalità di intervento.
2. Gli IAA comprendono tre ambiti di intervento: Terapie Assistite con gli Animali (TAA), Educazione Assistita con gli Animali (EAA) e Attività assistite con gli Animali (AAA).



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Art. 2 (Definizioni)

1. Si definisce Terapia Assistita con Animali (TAA) ogni intervento terapeutico e riabilitativo rivolto a persone con patologie neuromotorie, cognitive o psichiatriche, avente la finalità di ridurre la differenza tra il livello reale e potenziale di capacità del sistema lesionato e tendendo a limitare lo stato patologico diagnosticato e i suoi effetti.
2. Si definisce Educazione Assistita con gli Animali (EAA) ogni intervento terapeutico e riabilitativo con finalità specifiche riguardanti la sfera educativa, cognitiva e dell'apprendimento.
3. Si definisce Attività Assistita con Animali (AAA) ogni progetto di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzato a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Art. 3

(Scelta degli animali ammessi a programmi di TAA, EAA e AAA)

1. Possono essere ammessi a programmi di TAA, EAA e AAA solo animali appartenenti a specie domestiche di età non inferiore ai dodici mesi, che siano sottoposti regolarmente a un programma sanitario che ne attesti costantemente lo stato di buona salute attraverso trattamenti antiparassitari ed ectoparassiti, trattamenti vaccinali, controlli specifici in funzione delle caratteristiche ed esigenze di specie.
2. Per quanto concerne i cani, considerando la più ampia diffusione degli stessi e il maggior coinvolgimento come co-terapeuti, non possono essere coinvolti cani adulti di canile o cani residenti in canili.
3. Tutte le coppie operatore-animale devono essere in possesso di un curriculum che ne attesti la certificazione secondo i principi di "Carta Modena 2002" e le "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali".

GRUPPO CONSILIARE LEGA CAMPANIA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA- Centro Direzionale, Isola F/13 - 80143 NAPOLI

Tel. 081 - 7783233 /3757 e-mail: zinzi.gia@cr.campania.it



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**Art. 4
(Ambiti applicativi)**

1. La TAA, l'EAA e l'AAA possono essere praticate in particolare presso ospedali, centri di riabilitazione, centri residenziali e semi-residenziali sanitari, case di riposo, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità di recupero, dei tossicodipendenti, centri privati, fattorie socio-terapeutiche e didattiche, centri gestiti da cooperative sociali.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Art. 5

(Programmi terapeutici ed equipe multidisciplinari di lavoro)

1. La TAA, l'EAA e l'AAA sono svolte attraverso programmi finalizzati a mettere in evidenza gli obiettivi rispettivamente terapeutici generali o specifici, ludici, ricreativi ed educativi commisurati alle esigenze del soggetto beneficiario.
2. I programmi di cui al comma 1 sono predisposti e realizzati da equipe multidisciplinari di lavoro costituite da figure qualificate in funzione della tipologia progettuale e provviste di curriculum attestanti esperienze professionali documentabili o competenze specifiche. Tali programmi sono registrati presso l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e esaminati dalla Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali di cui all'articolo 7.
3. Nell'equipe di cui al comma 2 è sempre prevista la figura di un medico veterinario e di un operatore con specifica preparazione nell'interazione con la specie animale di riferimento, nonché il possesso, da parte dei soggetti componenti l'equipe, di un animale opportunamente educato alle attività e terapie assistite con animali.

GRUPPO CONSILIARE LEGA CAMPANIA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA- Centro Direzionale, Isola F/13 - 80143 NAPOLI

Tel. 081 - 7783233 /3757 e-mail: zinzi.gia@cr.campania.it



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**Art. 6
(Formazione degli operatori di equipe)**

1. La Regione promuove percorsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori dell'equipe di cui all'articolo 5.
2. corsi di formazione sono in particolare finalizzati:
 - a) a sviluppare una competenza di base riguardo alle attività e terapie assistite con animali, ai relativi metodi di intervento ed ai loro effetti;
 - b) ad approfondire la conoscenza del rapporto uomo-animale e dell'animale coinvolto nelle attività e terapie assistite con animali, incluse le competenze etologiche;
 - c) ad avere conoscenza e padronanza della relazione pluridisciplinare, nonché conoscenza generale delle disabilità e degli stati patologici a cui la terapia si rivolge.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Art. 7

(Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali)

1. È istituita presso l'assessorato regionale competente in materia di tutela della salute, la Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:
 - a) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica con funzioni di coordinamento;
 - b) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di politiche sociali;
 - c) uno psichiatra;
 - d) un neuropsichiatra infantile;
 - e) uno psicologo;
 - f) un terapeuta della riabilitazione (psicomotricista, logopedista, fisioterapista) con esperienza in attività e terapie assistite con animali;
 - g) un terapeuta della riabilitazione abilitato e con esperienza in *pet therapy*;
 - h) un medico veterinario esperto in comportamento animale e con competenza in *pet therapy*;
 - i) un etologo con competenza in *pet therapy*;
 - j) un medico veterinario zooiatra;
 - k) due rappresentanti delle associazioni operanti nell'ambito delle attività e terapie assistite con animali;
 - l) un addestratore specializzato in attività e terapia assistite con animali.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Art. 8

(Funzioni della Commissione per la terapia e le attività assistite con animali)

1. La Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali svolge le seguenti funzioni:
 - a) esamina i programmi di terapia e attività assistita con animali che abbiano rilevanza ai fini dell'inserimento in programmi di terapia, riabilitazione, educazione sanitaria, promozione della salute, in attività ricreative e di sostegno effettuate in strutture sociosanitarie ed assistenziali;
 - b) valuta i requisiti professionali delle figure coinvolte nei progetti di terapia e di attività assistita con animali;
 - c) verifica la validità ed il regolare svolgimento dei progetti di terapia e attività assistite nonché il rispetto dei requisiti per tutelare il benessere degli animali coinvolti;
 - d) propone linee guida per definire ed uniformare le buone pratiche nel campo delle terapie e attività assistite con animali nell'ambito di strutture socio-sanitarie e nel campo dell'educazione sanitaria e della promozione della salute;
 - e) svolge approfondimenti e ricerche anche mediante accertamenti in loco o delega ai competenti servizi delle AASSLL.
2. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni svolte.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**Art. 9
(Norme di attuazione)**

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, adotta un regolamento che individua le modalità operative per lo svolgimento di terapie e attività assistite con animali e i criteri e le modalità di formazione ed educazione dell'animale coinvolto.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**Art. 10
(Norma finanziaria ed entrata in vigore)**

1. Alla fase di prima applicazione della presente legge si provvede tramite l'appostamento di 100.000 di euro per il 2021, e di pari stanziamenti per le annualità 2022 e 2023 mediante prelievo delle somme iscritte nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti) del "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della Regione Campania approvato con Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39.
2. Per i successivi esercizi finanziari si provvederà con appositi stanziamenti.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**Art. 11
(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge recepisce i principi fissati nella Carta Modena 2002 "carta dei valori e dei principi sulla *"Pet Relationship"* definendo e promuovendo la Terapia Assistita con Animali (TAA), l'Educazione Assistita con gli Animali (EAA) e l'Attività Assistita con Animali (AAA). Recepisce altresì gli accordi stabiliti dalla conferenza Stato - Regioni e definiti nelle "Linee guida nazionali sugli interventi assistiti con gli animali (IAA)". Obiettivo principale della proposta di legge è quello di standardizzare i protocolli e regolare il processo terapeutico, riabilitativo ed educativo della terapia con animali domestici. La *pet therapy* non è una terapia a sé stante, ma una co-terapia che affianca una terapia tradizionale in corso. Lo scopo delle co terapie è quello di facilitare l'approccio medico e terapeutico delle varie figure mediche e riabilitative soprattutto nei casi in cui il paziente non dimostra collaborazione spontanea. La presenza di un animale permette in molti casi di consolidare un rapporto emotivo con il paziente e, tramite questo rapporto, stabilire sia un canale di comunicazione paziente-animale-medico sia stimolare la partecipazione attiva del paziente. I programmi riabilitativi sono predisposti e realizzati da equipe multidisciplinari costituite da figure qualificate in funzione della tipologia di intervento; sono impegnati a vari livelli medici veterinari, psicologi, infermieri/assistenti sanitari e psicomotricisti. Possono essere ammessi a programmi TAA, EAA e AAA solo appartenenti a specie domestiche di età non inferiori a dodici mesi, che siano stati sottoposti a un programma sanitario. Presso l'assessorato regionale competente in materia di tutela della salute è istituita la Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali, con funzioni di valutazione, esame e controllo in merito allo svolgimento dei progetti di terapia e attività assistite.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

RELAZIONE FINANZIARIA

Alla fase di prima applicazione della presente legge si provvede tramite l'appostamento di 100.000 di euro per il 2021, e di pari stanziamenti per le annualità 2022 e 2023 mediante prelievo delle somme iscritte nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti) del "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della Regione Campania approvato con Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39.

La Giunta regionale provvede con proprio atto alle opportune variazioni di bilancio, secondo lo schema allegato:

| ONERI PREVISTI | Pluriennale 1° Esercizio (2021) | Pluriennale 2° Esercizio (2022) | Pluriennale 3°Esercizio (2023) |
|---|--|--|---|
| Nuove o maggiori spese correnti (art. 5 e 6) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Minori entrate (art./artt.) | 0 | 0 | 0 |
| Totale oneri da coprire | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.00.000,00 |
| MEZZI DI COPERTURA | | | |
| Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali | 0 | 0 | 0 |
| Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa. | 100.000,00 | 1000.000,00 | 100.000,00 |
| Nuove o maggiori entrate (art./artt.) | 0 | 0 | 0 |
| Totale mezzi di copertura | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

Per i successivi esercizi finanziari si provvederà con appositi stanziamenti.